I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/72 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1406/72 per fissare, per la campagna 1972/1973, i principali centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati per alcuni nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (2), qui di seguito detto « atto », in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1406/72 (3), ha fissato, per la campagna 1972/1973, i principali centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati ; che, in seguito all'ampliamento delle Comunità, bisogna completare gli allegati di tale regolamento aggiungendo i principali centri di commercializzazione dei cereali nei nuovi Stati membri ed i relativi prezzi d'intervento derivati ;

considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, dell'atto, prevede che fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi, i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente ; che tuttavia, il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che, per la Norvegia ed il Regno Unito, i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello costatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione ;

considerando che, nel settore dei cereali, tali disposizioni si applicano ai prezzi d'intervento derivati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 e dell'articolo 73, dell'atto ;

considerando che le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e la determinazione di alcuni centri di commercializzazione nel settore dei cereali sono state stabilite con il regolamento n. 131/67/CEE (4), modificato da ultimo dall'allegato I, parte II, punto B d) 1, dell'atto ; che ai sensi di tale regolamento i prezzi d'intervento derivati devono essere fissati per i centri di commercializzazione di una certa importanza sul piano regionale, tenuto conto della formazione naturale dei prezzi di mercato e delle spese di trasporto ; che pertanto bisogna applicare tali criteri e tali disposizioni per fissare, per i nuovi Stati membri, i prezzi d'intervento derivati del frumento tenero, dell'orzo, e, per la Danimarca, della segala, poiché il granturco e il frumento duro non sono prodotti in quantità notevole in alcuno di questi Stati, nonché i principali centri di commercializzazione di questi cereali ;

considerando che i dati per la Norvegia non sono ancora disponibili, i prezzi d'intervento e i centri di commercializzazione saranno in seguito fissati per questo Stato,

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 150 del 4. 7. 1972, pag. 4.
(4) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2362/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati A e B del regolamento (CEE) n. 1406/72 sono completati, rispettivamente, dagli allegati A e B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1º febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

ALLEGATO A (1)

Centri di commercializzazione	Unità di conto per 1 000 kg		
	Frumento tenero	Segala	Orzo
DANIMARCA :			
Bandholm	98,26	—	89,20
Aalborg	—	100,71	—
IRLANDA :			
Enniscorthy	102,47	—	81,82
REGNO UNITO :			
Cambridge	62,59	—	52,55

(1) Tali prezzi relativi ai centri di commercializzazione dei nuovi Stati membri comprendono le maggiorazioni mensili applicabili per il mese di febbraio 1973. Essi sono oggetto delle maggiorazioni mensili che intervengono per il resto della campagna, conformemente alle disposizioni della regolamentazione comunitaria.

ALLEGATO B (1)

Centri di commercializzazione	Unità di conto per 1 000 kg		
	Frumento tenero	Segala	Orzo
Aalborg	98,26	—	90,92
Aarhus	99,85	—	89,20
Esbjerg	99,85	—	90,92
Korsør	98,26	—	89,20
København	98,26	—	89,20
Kolding	99,85	—	89,20
Odense	99,85	—	89,20
Rønne	98,26	—	89,20
Dublin	103,67	—	83,02
Wexford	103,67	—	83,02
Waterford	103,67	—	83,02
Cork	103,67	—	83,02
Limerick	103,67	—	83,02
Avonmouth	66,86	—	57,62
Liverpool	66,86	—	57,62
Glasgow	66,86	—	57,62
Belfast	66,86	—	57,62
Aberdeen	65,70	—	55,55
Leith	65,70	—	55,55
Newcastle	65,70	—	55,55
Hull	65,70	—	55,55
King's Lynn	65,70	—	55,55
Tilbury	66,19	—	55,55
Southampton	65,70	—	55,55

(1) Tali prezzi relativi ai centri di commercializzazione dei nuovi Stati membri comprendono le maggiorazioni mensili applicabili per il mese di febbraio 1973. Essi sono oggetto delle maggiorazioni mensili che intervengono per il resto della campagna, conformemente alle disposizioni della regolamentazione comunitaria.